

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni penali: III Sezione, 11 febbraio 1998, n. 4187.

Costituisce violazione della disciplina in materia di divieto di finanziamento o contributo ai partiti politici anche l'elargizione fatta da una società per azioni ad una testata giornalistica collegata ad una corrente di un partito.

Omissis.

Il ricorso è fondato.

Afferma, invero, il G.I.P. - dopo essersi dilungato sull'"ampio e meticoloso sforzo investigativo sostenuto dalla pubblica accusa", e riferendo i passaggi più significativi delle indagini - che è stata verificata "la sussistenza, nella complessa operazione economico-finanziaria intervenuta tra la fine degli anni 80 e i primi del 90, con riferimento alla testata ..., di un illecito finanziamento al ... locale da parte della grande imprenditoria"; e che "l'attenzione prestata nelle indagini al fenomeno consente di affermare che i risultati sul piano probatorio possono ritenersi esaustivi". Più avanti lo stesso giudice ribadisce che "il periodico si è retto esclusivamente sull'apporto finanziario di una imprenditoria con interessi più significativi nell'area locale, che ha coltivato un fiancheggiamento di tipo trasversale, espresso nel garantire introiti di tipo pubblicitario, sì a valore commerciale, ma di chiara insignificante redditività"; e che, comunque, "la gestione della testata ... dal punto di vista editoriale è stata, a partire almeno dal 1988, se non addirittura prima, un fallimento".

Dalle affermazioni che precedono si ricava, secondo il G.I.P., inequivocabilmente che:

- a) la testata ... (e le società editrici ... e ...) era, nel settore della stampa, diretta promanazione ed espressione della c.d. corrente migliorista del ...; la qual cosa equivale a dire che il periodico (e la società editrice) era uno "strumento" o "veicolo di informazione e opinione" del partito, o, per la precisione, della predetta corrente - anche se ciò non era espressamente dichiarato ed evidenziato nella testata;
- b) il finanziamento da parte della grande imprenditoria alla testata ... si traduceva in finanziamento illecito al ..., corrente

Senonché, nel prosieguo della motivazione della sentenza qui impugnata, e a conclusione dell'iter argomentativo posto a base della sua pronuncia, il G.I.P. "esclude che profili patrimoniali relativi ad enti di mero supporto all'attività di un partito politico possano interessare per i risvolti finanziari il quadro normativo disciplinato dalla legge n. 195/74, come modificata dalla legge n. 659/81".

E ciò perché - e con riferimento al caso di specie:

- a) "non si può parlare, nel settore della stampa, di organo di partito, se non nel caso di appartenenza della testata al patrimonio dello stesso o, comunque, di espresso vincolo assunto nella gestione del mezzo di informazione"; cosicché "la testata di un periodico che non è diretta espressione di un partito non può ritenersi ad esso collegata, ancorché la linea politica, a prescindere dall'affermazione di indipendenza, sia riconducibile alla ideologia di quello";
- b) "le norme sul finanziamento pubblico intendono, nel caso di erogazioni ad opera di società non comprese tra quelle di cui al primo comma dell'art. 7 legge n. 195/74 cit., assicurare essenzialmente la trasparenza amministrativo-contabile dei partiti", per cui "nella condotta sanzionata dalla legge va compresa ogni forma di mendace esposizione dei rapporti intercorsi con il partito politico quale soggetto di diritto";
- c) e nel caso che ne occupa, "a prescindere dalla mancanza di elementi che possano far qualificare ... organo di stampa del ..., d'altra parte, lo stesso indirizzo redazionale, così come espresso dalle copie del periodico acquisite in atti o dalle valutazioni dell'opinione pubblica, non consente di ricondurre la testata nel quadro organico di tale partito";
- d) "ne deriva che, in difetto di ogni possibilità di ravvisare un collegamento diretto tra la testata ed il partito, l'alimentazione finanziaria, sicuramente fornita alle condizioni sopra illustrate al fine di ingraziarsi i quadri operativi del primo, finisce per costituire il mero motivo delle operazioni che al fine di realizzarla sono state svolte, e non la loro causa".

Le conclusioni alle quali perviene il G.I.P. non appaiono, per la verità, coerenti con le premesse che egli pone, quando afferma che è emersa dalle diligenti indagini dell'accusa la sussistenza di un illecito finanziamento al ... da parte della grande imprenditoria con riferimento alla testata ...; lasciando chiaramente intendere, in tal modo, che questa è stata considerata e ritenuta né più né meno che una destinataria fittizia — attraverso la indispensabile struttura organizzativa, operativa e soprattutto economica, che deve pur sempre costituire il

supporto di qualsiasi iniziativa ed impresa giornalistica — del finanziamento stesso, cosicché sembra che sia stata individuata, in definitiva, nella società editrice del periodico una vera e propria "articolazione politico-organizzativa del partito", con tutte le implicazioni e conseguenze che ne derivano per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge più volte sopra citata, oltre che per le connesse violazioni delle norme tributarie, anche esse come sopra contestate.

Senonché, nell'approccio argomentativo riguardante la natura e la definizione del partito politico e, quindi, delle caratteristiche delle sue "articolazioni politico-organizzative", di cui parla la legge, quel giudice, muovendo dalla osservazione per la quale "al partito è pacificamente attribuita la natura di associazione non riconosciuta", con "conseguente capacità negoziale oltre che processuale, riconducibile al concetto della "quasi personalità?", esclude, come si è già ricordato, che profili patrimoniali relativi ad enti di mero supporto all'attività del partito possano interessare per i risvolti finanziari il quadro normativo disciplinato dalla legge n. 195/74, come modificata dalla legge n. 659/81; negando, così, ed in ultima analisi, a ... (ed alle società editrici che si sono succedute nella relativa gestione) - per il fatto che non rientra nella struttura organizzativa del partito - quella qualifica di "articolazione politico-organizzativa", che, viceversa, aveva attribuito (o sembra avesse attribuito) al periodico in base alle argomentazioni sviluppate in premessa.

S'impone, a questo punto, la necessità di delineare il concetto e la figura di "articolazione politico-organizzativa" del partito politico, tenendo ben presenti il significato e l'essenza di questo, che non possono e non debbono essere ricercati ed individuati, in questa sede, se non nell'ambito del diritto positivo, ed, *in primis*, nella Carta fondamentale, per la quale "tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale" (art. 49 Cost.). Cosicché è lecito affermare che "il partito è l'organizzazione politica di più persone, caratterizzata da una propria ideologia e volta al raggiungimento di fini comuni per la conquista e l'esercizio del potere", che richiede, per esigenze di identificazione ed operative, la presenza di alcuni fattori essenziali, quali una ideologia e una dottrina, un programma, uno "stato maggiore", dei "quadri" (dirigenti subalterni), una "base", e, ciò che qui interessa, una struttura organizzativa di uomini e di mezzi presente nelle aree nelle quali il partito intende diffondere e far conoscere le sue idee ed il suo programma.

Da queste brevi premesse discende che "qualsiasi struttura o organismo a mezzo del quale il partito persegue o tenta di perseguire, anche indirettamente o surrettiziamente, le finalità sue proprie e realizzare il suo programma - *ante omnia*, rendere nota l'ideologia che lo contraddistingue dagli altri partiti politici o, più semplicemente, far conoscere le proprie idee sui vari problemi che interessano la società, allo scopo evidentemente di orientare politicamente i cittadini e di farne degli adepti — può costituire, ancorché non vi sia un inserimento organico della struttura stessa nell'organizzazione del partito a livello centrale o periferico, una sua "articolazione politico-organizzativa",

Se così è, ne deriva che l'argomento della soggettività giuridica o della quasi personalità del partito politico, sul quale il G.I.P. fonda il suo discorso per pervenire alla conclusione che solamente i contributi finanziari, in qualsiasi forma erogati, che confluiscono nel patrimonio di tale soggetto o ente che dir si voglia, cadono sotto la disciplina delle leggi n. 195/74 e n. 659/81, appare decisamente riduttivo, una volta ammessa l'esistenza di altre entità collegate più o meno organicamente o collateralmente al partito o a sue correnti ben identificabili, capaci, comunque, a loro volta, di essere soggetti di rapporti di natura patrimoniale.

Omissis.